

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GRANATA, TERRACINI, SECCHIA, LEVI, PERNA, ROMANO, SALATI, SCARPINO, PIOVANO, FARNETI, PESENTI, FORTUNATI, ROFFI, CARUCCI, GULLO e MENCARAGLIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1964

Norme per l'istituzione delle scuole private e per la concessione della parità con le scuole statali

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che l'ordinamento delle scuole non statali non ha ancora conseguito una definizione legislativa corrispondente allo spirito della Costituzione. Nelle passate legislature numerosi disegni di legge, presentati da varie parti politiche, hanno affrontato il problema, ma non si è mai giunti ad una loro discussione. Di contro, continuano ad avere vigore disposizioni legislative risalenti al periodo fascista che, mentre aggravano lo stato di disordine esistente nel settore, risultano — come è naturale — sostanzialmente estranee alla funzione di formazione moderna e democratica che la scuola deve svolgere nella nostra società e, di fatto, ostacolano l'esercizio dei diritti di libertà affermati dalla Costituzione nel campo dell'istruzione. Inoltre, va segnalato che, dopo la sentenza numero 86 del 19 giugno 1958 della Corte costituzionale con la quale l'articolo 3 ed i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 4 della legge 19 gennaio 1942 sono dichiarati incompatibili con il terzo comma dell'articolo 33 della Costituzione, si può legittimamente parlare di una vera e propria *vacatio legis*.

Gli stessi documenti della Commissione di indagine (parte IV), che sostanzialmente non vanno oltre un quadro delle contrapposte posizioni ideali, sottolineano, però, giustamente l'urgenza di una soluzione che, a nostro parere, se sarà rispondente al dettato costituzionale, potrà arrecare un efficace contributo allo sviluppo ed al rinnovamento della scuola italiana moderna.

Ora, per affrontare concretamente e fondatamente la questione, occorre, innanzitutto, compiere una netta distinzione fra scuola non statale meramente privata e scuola non statale che pretende alla parità, perchè la loro definizione legislativa, pur dovendo essere affrontata in un medesimo quadro, segnato dall'articolo 33 della Costituzione, va articolata in modo diverso in correlazione ai momenti diversi del quadro medesimo.

L'articolo 33 della Costituzione stabilisce in modo netto alcuni punti fermi ai quali abbiamo inteso ispirarci nella stesura del presente disegno di legge.

« L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento » (comma primo); « La

Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi » (comma secondo); « Enti e privati hanno diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato » (comma terzo); « La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali » (comma quarto).

Va detto, anzitutto, che la modernità ed il valore democratico dell'intero articolo 33 risiedono nel fatto che, mentre in conformità a tutto il cammino del pensiero moderno, la scienza, nella sua accezione più vasta, è intimamente legata all'insegnamento, di tale legame è posta, come condizione imprescindibile, la libertà, intesa come momento essenziale ed interno e alla scienza e all'insegnamento, talchè nè la scienza nè l'insegnamento possono mai essere considerati patrimonio o prerogativa esclusivi di alcuno, individuo o gruppo che siano. (Si tralasciano qui i problemi dell'arte e della sua libertà che, pur essendo analoghi, non sono identici).

Garante e custode di questa libertà, intesa come libertà nella scuola (nel senso che nella scuola ogni docente ha il diritto e il dovere di insegnare secondo i propri convincimenti nel rispetto e nel raffronto critico di tutte le idee di tutti gli orientamenti dottrinali altrui) — e come libertà della scuola — (nel senso che tutti i cittadini hanno diritto di istituire scuole private) — è lo Stato democratico, al quale compete la funzione primaria di dettare « le norme generali sulla istruzione » secondo quanto disposto dal comma secondo dell'articolo 33, per cui è inequivocabilmente estranea allo spirito e alla lettera della Costituzione ogni pretesa di pluralismo scolastico.

Questo riconoscimento della priorità dello Stato in materia scolastica, proprio per il suo nuovo e democratico senso, non è però affermazione di monopolio, essendo pienamente garantito il diritto dei singoli di istituire scuole « senza oneri per lo Stato » secondo la formulazione estremamente chiara del comma terzo.

Alla scuola privata viene, pertanto, assicurata piena libertà di orientamento culturale, d'indirizzo pedagogico e di sperimentazione didattica purchè sussista il rispetto di tre condizioni indispensabili: moralità, fede pubblica, osservanza delle norme igienico-sanitarie.

A questi criteri, confortati dalla succitata sentenza n. 86 della Corte costituzionale del 1 giugno 1958, ci siamo ispirati nella stesura del Capo I del presente disegno di legge riguardante la scuola privata meramente tale.

Passiamo ora ad affrontare la più complessa questione della parità.

È ormai diffuso convincimento che la giusta soluzione del rapporto fra scuola statale e scuola non statale, proprio per la complessità che ha assunto il problema, investendo nuovi e più ampi campi rispetto a quelli tradizionali, ha un carattere, per molti versi, pregiudiziale e predeterminante nel momento in cui la realtà del nostro Paese al livello economico-sociale oltre che politico ed ideale impone l'avvio ad un processo di profondo rinnovamento di tutta la scuola italiana.

È noto che il dibattito, dal 1945 in poi, è stato continuo, ampio, elevato, anche se, per la verità, non si è superato il limite di una semplice contrapposizione di posizioni ideali.

Ora, a noi pare che bisogna partire dal riconoscimento che la questione della parità va affrontata in un preciso contesto storico-politico, che si ponga oltre un semplice ed astratto contrasto di tesi.

I termini essenziali che stanno a sostegno della questione — rapporti fra Stato e società civile, fra Stato e Chiesa — non possono essere affrontati su un terreno giurisdizionalistico, del resto sostanzialmente estraneo alle posizioni di nostra parte.

Oggi questi rapporti tendono con evidenza a configurarsi in materia radicalmente nuova rispetto ai periodi precedenti. In effetti, ciò che caratterizza la situazione odierna è una possente spinta, una aperta tendenza all'espansione degli istituti democratici per consentire una più ampia e diretta partecipazione alla vita pubblica civile, ideale di un sempre maggior numero di cittadini.

A determinare tale situazione concorrono sia lo sviluppo della realtà politica e sociale sia il maturarsi della coscienza pubblica per l'apporto del decisivo contributo arrecato dalle maggiori correnti ideali del nostro Paese e dal loro dialogo e contrasto, nella misura in cui esse riescono ad interpretare ed orientare l'evolversi stesso di tale realtà, dei compiti nuovi che essa pone, e della coscienza pubblica nelle sue aspirazioni fondamentali.

È necessario, perciò, che i problemi essenziali della scuola e del suo rinnovamento per la formazione delle nuove generazioni vengano affrontati e risolti in rapporto alle attuali istanze di progresso e in funzione dell'ulteriore sviluppo democratico della nostra società civile. Ciò comporta la necessità che l'opera educativa si ispiri a tre fondamentali esigenze:

in primo luogo, l'esigenza di modernità, intesa non come acquisizione di pure tecniche, ma come consapevolezza critica e possesso di tutto ciò che aiuta il rinnovamento dell'uomo, ne accresce il dominio sulle cose, contribuisce allo sviluppo della civiltà;

in secondo luogo, l'esigenza di rinnovamento culturale volto a superare la divisione tradizionale fra cultura degli intellettuali e cultura delle masse e a creare un'effettiva unità culturale della nazione;

infine, l'inderogabile esigenza per tutte le forze vive e le correnti ideali interessate all'istruzione pubblica di commisurarsi costantemente con questi aspetti di modernità e di spinta democratica respingendo ogni forma di intolleranza inammissibile in una società veramente democratica e civile.

Ciò comporta la necessità dell'unità di indirizzi e di direzione della vita scolastica nell'ambito della pubblicità.

Tale unità non va però intesa come uniformità, nè può essere un fatto meccanico e autoritario. È una unità che si raggiunge attraverso un processo articolato di momenti ed apporti diversi, rispondenti alla stessa complessità del dialogo politico e

delle correnti di pensiero operati nella società italiana.

Solo in questo quadro può essere collocata la definizione della scuola paritaria alla quale compete non un ruolo concorrenziale nei confronti della scuola statale (che sarebbe inconcepibile e incostituzionale) ma una funzione pubblica ad essa complementare inserita nell'organica articolazione della unitaria vita scolastica nazionale. Funzione che non può prescindere dalle norme della Costituzione nè essere svolta in contrasto coi fondamentali principi che la ispirano. Ne discende la riaffermazione, anche in questa materia, della preminenza dello Stato il quale, mentre rende operante il diritto dei privati di istituire scuole, ne fissa i limiti a garanzia dell'unità di indirizzo, della libertà dei docenti e della educazione democratica e civile dei giovani (di cui lo Stato non può disinteressarsi), e stabilisce gli obblighi, in relazione all'accertamento delle capacità scolastiche cui è condizionato il rilascio dei titoli legali di studio.

Sono questi i criteri che ci hanno guidato nella stesura del capo secondo del presente disegno di legge. Infatti le condizioni fissate agli articoli 8, 10 e 11 caratterizzano in concreto la pubblicità della scuola paritaria sul terreno della libertà della scuola e nella scuola. Corrispondentemente, il trattamento equipollente da assicurare agli alunni è precisato negli articoli 12 (primo comma), 13 e 14 (ultimo comma). In definitiva, con il presente disegno di legge noi ci siamo prefissi non solo di ottenere l'eliminazione di una grave *vacatio legis*, ma di avviare a soluzione, nel più rigoroso ed integrale rispetto del dettato costituzionale, un annoso problema del sistema scolastico italiano superando i limiti angusti della tradizionale e sterile contrapposizione fra astratto laicismo e gretto clericalismo, per una più avanzata prospettiva di civile convivenza e di progresso democratico che si fondano essenzialmente sulle moderne strutture della scuola e sul retto ordinamento della società.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I.****SCUOLE ED ISTITUTI PRIVATI****Art. 1.**

Enti e privati hanno diritto di istituire scuole ed istituti di educazione con piena libertà di programmi ed ordinamenti, senza oneri per il Bilancio dello Stato.

Art. 2.

Chi intende istituire una scuola o un istituto di cui all'articolo precedente deve presentare domanda scritta all'Organo scolastico provinciale competente per territorio, comunicando i nomi ed i titoli professionali del gestore e dei componenti il corpo insegnante nonchè i programmi didattici e documentando:

a) il possesso dei requisiti della cittadinanza, della maggiore età, del godimento dei diritti civili e politici e della buona condotta da parte del richiedente e del personale addetto;

b) l'idoneità dei locali destinati alla scuola o istituto dal punto di vista igienico-sanitario e didattico.

Art. 3.

L'Organo provinciale scolastico competente, accertata l'esistenza delle condizioni prescritte, rilascia, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il nulla-osta richiesto. Nello stesso termine deve essere comunicato l'eventuale provvedimento negativo qualora si accetti l'inesistenza di taluna delle condizioni prescritte.

Trascorso il termine di cui al precedente comma senza che l'Organo suddetto abbia provveduto, il nulla-osta si intende rilasciato, salva la responsabilità dell'Amministra-

zione della pubblica istruzione in ordine alla sussistenza delle condizioni prescritte.

Contro il provvedimento dell'Organo provinciale scolastico è ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione.

Art. 4.

L'Organo provinciale scolastico, nel caso in cui si sia accertato che successivamente al rilascio del nulla-osta è venuta a mancare una qualsiasi delle condizioni previste, è tenuto, con provvedimento motivato a vietare il funzionamento della scuola. Contro il provvedimento di cui al comma precedente è ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione.

Art. 5.

Chiunque istituisce una scuola o istituto di educazione senza il prescritto nulla-osta è punito con l'ammenda da lire 300 mila a un milione.

Art. 6.

Le scuole e gli istituti privati sono sottoposti alla vigilanza delle autorità scolastiche solo per ciò che concerne il permanere delle condizioni prescritte.

Art. 7.

Gli studi compiuti nelle scuole o istituti di cui al presente Capo e i titoli eventualmente rilasciati non hanno valore legale.

CAPO II.

SCUOLE PARITARIE

Art. 8.

Le scuole non statali possono ottenere, a richiesta, la parità con le scuole statali del

corrispondente ordine e grado, assumendone la denominazione, quando si trovino nelle seguenti condizioni:

a) che sussistano le condizioni indicate al Capo I per l'istituzione di scuole ed istituti privati;

b) che la scuola che chiede la parità sia fornita di personalità giuridica;

c) che nella scuola vi sia almeno un corso di studi completo, strutturato conformemente a quello della corrispondente scuola statale;

d) che i programmi siano conformi a quelli prescritti per le corrispondenti scuole statali e l'insegnamento si ispiri ai principi di libertà e democrazia sanciti dalla Costituzione repubblicana;

e) che agli insegnanti sia garantita la piena libertà di orientamento culturale, pedagogico e didattico;

f) che sia predisposto un organico di presidenza e di cattedre che dovrà essere coperto con personale assunto per concorso secondo le norme di cui all'articolo 10;

g) che il rapporto d'impiego del personale direttivo e insegnante sia regolato in modo da assicurare al personale stesso un trattamento giuridico, economico e di quiescenza almeno pari a quello di cui gode il personale direttivo e insegnante delle corrispondenti scuole statali;

h) che al personale insegnante non in organico siano assicurate condizioni giuridiche ed economiche almeno pari a quelle di cui gode il personale non di ruolo delle corrispondenti scuole statali;

i) che la scuola sia aperta a tutti.

Art. 9.

La parità è concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere conforme della sezione competente del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Le scuole paritarie non possono comportare alcun onere per il Bilancio dello Stato.

Art. 10.

Il personale direttivo ed insegnante delle scuole paritarie è assunto per pubblico con-

corso, bandito da ciascuna scuola, secondo le norme in vigore per il reclutamento e la nomina del personale direttivo e insegnante delle scuole dello Stato. La commissione giudicatrice sarà composta di tre membri, dei quali due nominati dal Ministero della pubblica istruzione ed uno dalla scuola che bandisce il concorso.

Ai fini della valutazione dei titoli, anche il servizio prestato presso scuole già pareggiate o legalmente riconosciute è equiparato a quello svolto nelle scuole statali.

Il concorso per la copertura dell'organico deve essere bandito entro tre mesi dalla concessione della parità. Le spese per il concorso sono a carico della scuola che lo bandisce.

Art. 11.

Il personale insegnante supplente è nominato secondo l'ordine della graduatoria istituita presso ciascuna scuola a norma delle disposizioni in vigore per il conferimento degli incarichi e supplenze presso scuole statali.

Art. 12.

Per le iscrizioni, la frequenza e gli esami si applicano agli alunni delle scuole paritarie le norme vigenti per gli alunni delle scuole statali.

La misura della retta è stabilita dalla scuola.

Art. 13.

Gli studi compiuti e gli esami sostenuti nelle scuole paritarie hanno piena validità legale a tutti gli effetti. Gli alunni di dette scuole hanno diritto di fruire delle borse di studio assegnate con pubblico concorso secondo le norme vigenti.

Art. 14.

Le scuole paritarie sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Con motivato provvedimento del Ministero della pubblica istruzione su conforme parere della sezione competente del Consiglio superiore della pubblica istruzione è disposta, a seconda dei casi, la sospensione o la revoca della parità quando siano trasgredite le disposizioni della presente legge.

Gli alunni regolarmente iscritti nelle scuole che perdano la parità hanno diritto ad essere iscritti, in qualunque momento, nelle scuole paritarie o statali di pari grado per cui facciano richiesta.

CAPO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Le scuole pareggiate e quelle legalmente riconosciute esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere la parità entro il termine di sei mesi da tale data, secondo le disposizioni del precedente Capo II.

Art. 16.

Le scuole pareggiate e le scuole legalmente riconosciute che non chiedano o non ottengano la parità a norma del precedente articolo assumono la posizione e la qualifica di scuole private se sussistono le condizioni di cui al precedente Capo I.

Art. 17.

Il personale delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che ottengono la parità conserva i diritti acquisiti.

Art. 18.

Sono abrogate tutte le norme contrarie alla presente legge o con essa incompatibili.